



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: 2020/M/00349 Del: 03/06/2020 Esecutiva dal: 03/06/2020 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Mobilità</p>
--

OGGETTO:

ODRG - Provvedimenti di traffico per consentire in tutto il territorio comunale le occupazioni di suolo pubblico a carattere straordinario per ristoro all'aperto (sedie e tavolini) nel periodo giugno - settembre 2020 post Codiv-19

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico a carattere straordinario per ristoro all'aperto (sedie e tavolini) nel periodo giugno - settembre 2020 post codiv-19 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/C/00015, immediatamente esecutiva;

Visto il relativo Disciplinare Tecnico attuativo approvato con deliberazione della Giunta n. 2020/G/00134, immediatamente esecutiva;

Considerato che i suddetti atti costituiscono l'insieme delle norme relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio per ristoro all'aperto dal 1° giugno al 30 settembre 2020 e prevedono una procedura semplificata per il rilascio delle concessioni;

Preso atto che le attività interessate a realizzare le suddette occupazioni di suolo pubblico a carattere straordinario sono comunque tenute a porre in essere provvedimenti di circolazione stradale di modesta entità e che tale situazione può potenzialmente verificarsi in tutto il territorio comunale;

Ritenuto opportuno adottare provvedimenti in materia di circolazione per consentire l'attuazione di quanto sopra descritto;

Rilevato che la sosta dei veicoli, nelle strade o tratti di essa ove la sosta sia vietata con la presente determina costituisce grave intralcio e pericolo per la circolazione veicolare;

Vista l'Ordinanza n° 6526 del 20.09.2000 con la quale vengono dati gli indirizzi e le direttive per l'attuazione dei provvedimenti di viabilità conseguenziali alle richieste di occupazione di suolo pubblico;

Visto l'Art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

<p>Prov. Dir. 2020/M/00349</p>

Visti gli Artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;

Visto l'Art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

che dal giorno 01/06/2020 al giorno 30/09/2020, con validità dalle ore 00.00 alle ore 24.00 i soggetti titolari di concessione straordinaria di suolo pubblico rilasciata ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione n. 2020/C/00015 e del relativo Disciplinare attuativo sono autorizzati ad adottare, su TUTTO TERRITORIO COMUNALE, i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare:

- Istituzione di DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata per tratti non superiori a quanto indicato nella propria concessione e comunque nei limiti massimi previsti all'art. 3 del Regolamento approvato con Deliberazione n. 2020/C/00015 e dal relativo Disciplinare attuativo

CONDIZIONI PER LA VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

- 1) Non dovranno essere presenti occupazioni di suolo pubblico temporanee o definitive nel tratto interessato;
- 2) La revoca o sospensione dell'occupazione degli spazi utilizzati per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario dell'Amministrazione Comunale comporterà la cessazione degli effetti del presente provvedimento per i tratti interessati;
- 3) Eventuali ordinanze preventive e successive, in contrasto con la presente, saranno prevalenti pertanto l'attuazione dei provvedimenti disposti dovrà essere differita o sospesa;
- 4) L'attuazione degli interventi dovrà essere preceduta da una comunicazione preventiva agli uffici competenti (con un preavviso minimo di 2 giorni)

PRESCRIZIONI

L'esecutività della presente determina è condizionata all'attuazione delle seguenti prescrizioni da parte del richiedente:

1. L'OCCUPAZIONE NON È CONSENTITA IN CORRISPONDENZA DELLE AREE DI INTERSEZIONE per le quali occorre presentare apposita richiesta per ogni singolo intervento;
2. LA SEGNALETICA DI DIVIETO DI SOSTA dovrà essere apposta tassativamente 48h prima dell'intervento per il tempo strettamente necessario ad effettuare i lavori;
3. I DIVIETI DI SOSTA non dovranno interessare stalli di sosta riservata;
4. IN PRESENZA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI dovranno essere presi accordi preventivi con la Società ALIA per l'eventuale spostamento temporaneo;

Il provvedimento di traffico non costituisce autorizzazione all'esecuzione di lavori di alterazione e/ occupazione stradale che devono essere autorizzati dai relativi Uffici competenti. In presenza di provvedimenti che interessano aree con occupazioni di suolo pubblico permanenti e/o temporanee a qualsiasi titolo rilasciate (ponteggi, dehors, commercio su area pubblica e/o privata

ecc.) si prescrive al richiedente l'ottenimento preventivi degli atti idonei di spostamento, sospensione revoca ecc.

Con la presente si autorizza e nel contempo si prescrive che venga apposta tutta la segnaletica temporanea, (compresa quella non specificamente esplicitata nella presente ma che si rende necessaria in quanto collaterale) che dovrà essere collocata, in conseguenza dei provvedimenti adottati, nel rispetto del principio di coerenza (Art. 30 Reg. 495/92 e P.to 2.1 D.M. 10/7/2002). Con il termine segnaletica si intende sia quella verticale che quella orizzontale e complementare.

La segnaletica dovrà essere collocata sia nelle strade oggetto del presente provvedimento che in quelle limitrofe, per qualsiasi motivo coinvolte dallo stesso.

I segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, dovranno essere rimossi od oscurati e successivamente ricollocati, a cura e spese del richiedente.

Si precisa che tutta la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, compresa quella di preavviso (con l'indicazione di eventuali percorsi alternativi da collocare con congruo anticipo su tutte le direttrici di accesso all'area interdetta) e quella prevista dall'art. 39 del Reg. 495/92, dovrà essere collocata sotto la diretta responsabilità del richiedente il quale dovrà garantirne la custodia e il mantenimento in efficienza, per tutta la durata dei lavori, fino al completo ripristino della stato iniziale dei luoghi.

Tutta la segnaletica temporanea posta in opera dovrà essere conforme al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 Regolamento di Esecuzione e al D.M. 10 luglio 2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

Si ricorda che chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli (Art. 21 c.2 D.Lgs. 285/92).

Nel caso di istituzione di divieti di sosta, i cartelli (integrati con pannelli indicanti la rimozione coatta) e le targhe esplicative (indicanti l'orario, la data di inizio e fine ed il tratto preciso riportato nel presente atto) dovranno essere collocati almeno 48 ore prima della decorrenza del provvedimento, in modo continuativo.

Il richiedente non potrà spostare in alcun modo cassonetti dei rifiuti senza la preventiva autorizzazione della società Alia Servizi Ambientali S.p.A., che dovrà essere richiesta, a cura dell'interessato, almeno 15 giorni prima dei lavori.

Il richiedente non potrà spostare stalli di sosta per disabili (sia generici che assegnati) senza la preventiva autorizzazione.

Qualora i lavori si concludessero in anticipo, rispetto alla scadenza indicata nella presente determina, è fatto obbligo al richiedente di darne immediata comunicazione alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;

La presente determina si riferisce a provvedimenti di viabilità e non costituisce autorizzazione a lavori e/o depositi sulle strade per i quali, come indicato dall'Art. 21 del D.L. 30/04/1992 n°285, deve essere preventivamente rilasciata la prescritta licenza o concessione.

La presente determina, sotto la responsabilità del richiedente, deve essere verificata in tutte le sue componenti prima dell'attuazione. In particolare nel caso di situazioni e contesti oggettivi che arrechino pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale, la stessa non dovrà essere attuata.

Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere data immediata notizia alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio.

Si precisa che nello svolgimento di qualsiasi lavorazione e/o operazione, dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza esistenti a tutela dei lavoratori e di qualsiasi soggetto terzo che possa transitare sulla pubblica via. Ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse sorgere in conseguenza dei lavori effettuati o per l'inosservanza delle disposizioni su esposte rimarranno a

carico del richiedente sollevando il Comune di Firenze ed il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

I veicoli lasciati in sosta, costituendo grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale, verranno rimossi a mezzo carro attrezzi e trasportati alla Depositeria Comunale.

Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati dall'osservanza della presente determina.

I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

Firenze, li 03/06/2020

**Responsabile Proponente
Alessandro Ceoloni**